



**COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI**

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

Santa Croce sull'Arno, lì 20/10/2021

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 21/2021

COLLABORATORI

Rag. Stefano Terreni
(consulente del lavoro)
Dott.ssa Monica Masini
(commercialista – revisore contabile)
Dott. Luca Grossi
(commercialista – revisore legale)
Dott.ssa Benedetta Caponi
(commercialista)
Dott.ssa Paola Urti
(avvocato)

**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI
CON RICAVI FINO A 15 MILIONI - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

Dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021 è possibile presentare le istanze per accedere al contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi o compensi fino a 15 milioni di euro.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 13.10.2021 n. 268440, l'Agenzia delle Entrate ha definito contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi 2019 da 10 a 15 milioni di euro di cui all'art. 1 co. 30-bis del DL 73/2021 convertito (c.d. DL "Sostegni-bis").

La citata disposizione ha esteso l'erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dall'art. 1 del DL 41/2021 (DL "Sostegni") e dai commi da 5 a 13 dell'art. 1 del DL 73/2021 (contributo alternativo o attività stagionali del DL "Sostegni-bis"), ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti "solari").

In estrema sintesi, i suddetti soggetti, a seconda dei requisiti posseduti, possono richiedere:

- il solo contributo Sostegni; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del contributo Sostegni e del contributo Sostegni-bis automatico;
- il solo contributo Sostegni-bis attività stagionali; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del solo contributo Sostegni-bis attività stagionali;
- entrambi i contributi Sostegni e Sostegni-bis attività stagionali; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento di entrambi i contributi e non è previsto il riconoscimento del contributo Sostegni-bis automatico.

Per la richiesta del **contributo "Sostegni"** è necessario un calo di almeno il 30% tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello dell'anno 2019 (o anche in assenza di tale requisito per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019), mentre per la richiesta del **contributo "Sostegni-bis alternativo"** occorre un calo di almeno il 30% tra l'ammontare medio

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano
via San Tommaso, 5 - 1° piano
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21
Fax +39 0571.327.10 - 383.336
info@sca.pi.it
www.sca.pi.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504



mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

Non possono accedere ai contributi i soggetti la cui partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi DL.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza può essere presentata:

- dal **14.10.2021** al **13.12.2021**;
- direttamente o tramite intermediari;
- utilizzando l'apposito modello approvato;
- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate.

QUADRO TEMPORANEO AIUTI DI STATO

L'istanza contiene anche le dichiarazioni relative all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del quadro temporaneo aiuti di Stato.

SCelta DELLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Nell'istanza occorre altresì indicare la modalità scelta per l'erogazione del contributo (accredito diretto o credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24).

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER IL SETTORE TESSILE E DELLA MODA

Con il provv. 11.10.2021 n. 262282, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (ai sensi dell'art. 48-bis del DL 34/2020). Con il precedente DM 27.7.2021 (pubblicato sulla G.U. 29.9.2021 n. 233) erano già stati individuati i beneficiari dell'incentivo in esame.

Nonostante i citati provvedimenti, l'agevolazione non è ancora operativa, in quanto in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea, a seguito della quale saranno definiti – sempre tramite provvedimento dell'Agenzia delle Entrate – i termini di presentazione della comunicazione.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Tramite il modello di comunicazione, i beneficiari del credito d'imposta:

- rendono noto all'Agenzia delle Entrate l'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d'imposta, in proporzione alle risorse disponibili;
- rilasciano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 finalrecante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche;
- (solo se il credito d'imposta richiesto è superiore a 150.000,00 euro) dichiarano di essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 co. 52 della L. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste) oppure che, ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C del modello stesso sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91 co. 5 del DLgs. 159/2011.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (es. dottore commercialista).

A seguito della relativa presentazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL CREDITO EFFETTIVAMENTE FRUIBILE

Dopo aver ricevuto le comunicazioni con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36

Con la circ. 14.10.2021 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le nuove agevolazioni "prima casa" per i giovani, introdotte dall'art. 64 co. 6 - 10 del DL 73/2021 convertito, confermando i precedenti chiarimenti resi nelle risposte a interpello 1.10.2021 n. 650 e 4.10.2021 n. 653.

AMBITO SOGGETTIVO

In primo luogo, l'Agenzia fornisce chiarimenti sui requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio, consistenti nel limite di età (36 anni) e nel limite di reddito (40.000,00 euro).

Limite di età

In coerenza con l'interpretazione letterale della norma, l'Agenzia precisa che il beneficio spetta a coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno solare in cui stipulano l'atto di acquisto. Pertanto:

- il soggetto, che stipulerà un atto di acquisto nell'ottobre 2021 ma compirà 36 anni a dicembre 2021, non potrà applicare il beneficio;
- mentre quello, che stipulerà un atto di acquisto nell'ottobre 2021, ma compirà 36 anni nel gennaio 2022, potrà (in presenza delle altre condizioni) accedere al beneficio.

Limite di reddito

Per quanto concerne il requisito reddituale, l'Agenzia rileva che il limite di 40.000,00 euro annui è ancorato alle risultanze ISEE di parte acquirente, come regolamentate dal DPCM 159/2013 e dal DLgs. 147/2017. In particolare, l'indicatore ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero di soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Posto che il requisito ISEE deve sussistere al momento della stipula del contratto di acquisto, la condizione:

- non può ritenersi soddisfatta dal soggetto che abbia presentato la DSU in data successiva all'atto, atteso che l'ISEE non ha valenza retroattiva;
- sussiste se il contribuente dichiara in atto di avere un valore ISEE non superiore a 40.000,00 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver provveduto a richiederla, avendo presentato la relativa DSU in data anteriore al rogito, indicando in atto il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità, oppure, ove questa non sia ancora stata rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente.

Il requisito ISEE, anche se non espressamente richiesto, è necessario anche per applicare il beneficio agli atti imponibili ad IVA.



AMBITO OGGETTIVO

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, l'Agenzia conferma che:

- il beneficio può trovare applicazione alle pertinenze, con gli stessi limiti con cui sono ammesse all'agevolazione prima casa di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86;
- il beneficio non può trovare applicazione al contratto preliminare, in quanto non ha effetti obbligatori, con la conseguenza che il compromesso resta soggetto all'imposta di registro fissa ed all'imposta proporzionale su eventuali acconti o caparre e questa ultima può essere rimborsata entro 3 anni dal definitivo ove questo risulti godere delle agevolazioni under 36 (conferma la risposta 650/2021);
- il beneficio può trovare applicazione agli acquisti all'asta (conferma la risposta 653/2021).

CONDIZIONI AGEVOLATIVE

L'Agenzia chiarisce, inoltre, che, per poter applicare il regime di favore previsto dall'art. 64 co. 6 - 10 del DL 73/2021, è necessaria, oltre alla presenza delle condizioni previste dalla citata norma, anche la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla Nota II-bis allegata al DPR 131/86 per accedere all'agevolazione "Prima casa" ordinaria. Il beneficio prima casa per i giovani configura, quindi, un'agevolazione di "secondo livello".

EFFETTI DEL BENEFICIO

Importanti chiarimenti riguardano, poi, gli effetti del beneficio. Si ricorda, infatti, che l'agevolazione prevista dall'art. 64 co. 6 - 11 del DL 73/2021, consiste:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposte di registro, ipotecaria e catastale);
- per gli atti imponibili a IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Imposta di bollo

In proposito, l'Agenzia chiarisce che, per gli atti non soggetti ad IVA, opera anche l'esenzione dall'imposta di bollo e dai tributi speciali catastali e tasse ipotecarie, seppur non espressamente richiamata dall'art. 64 co. 6 del DL 73/2021, in quanto ci si trova comunque nel campo di applicazione dell'art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011 e il trattamento applicabile non può essere deteriore rispetto a quello previsto per l'agevolazione "prima casa" ordinaria.

Esenzione dall'imposta di registro anche per atti imponibili IVA

Invece, per gli atti imponibili ad IVA – per i quali l'agevolazione si configura come credito di imposta – opera, inoltre, l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, mentre l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie restano dovute in misura ordinaria.

COACQUISTO

In caso di coacquisto, l'agevolazione può trovare applicazione all'intero trasferimento solo se entrambi gli acquirenti sono in possesso di tutte le condizioni.

Ove uno solo degli acquirenti sia in possesso delle condizioni agevolative di "prima casa giovani", il beneficio troverà applicazione solo sul 50% dell'immobile, mentre sul restante 50% sarà applicabile la tassazione determinata in base alle condizioni dell'altro acquirente (agevolazioni prima casa ordinarie o trattamento senza agevolazioni), con conseguente applicazione dell'imposta di registro proporzionale con il minimo di 1.000,00 euro.

LIBERALITÀ INDIRETTE COLLEGATE

Infine, viene chiarito che, sebbene l'art. 1 co. 4-bis del DLgs. 346/90 preveda l'esclusione dell'imposta di donazione per le donazioni e liberalità "collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti



STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI
S.CROCE



immobiliari” solo ove per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, la disposizione può trovare applicazione anche al caso di specie, atteso che l’esenzione prevista dall’art. 64 co. 6 del DL 73/2021 presuppone l’astratta riconducibilità della fattispecie tra quelle “soggette a registro proporzionale”.

Con due diverse risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha risolto alcuni dubbi interpretativi sulla nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa ad opera di soggetti infra trentaseienni con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, introdotta dall’art. 64 co. 6 - 11 del DL 73/2021.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati